

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 25-06-97, modificato con l'aggiunta di alcune variazioni ed integrazioni dall'Assemblea Straordinaria del 6 marzo 2004, contiene le norme fondamentali dell'Associazione di Volontariato (Art. 12-36-37-38 del C.C.), denominata ' CENTRO SOCIALE ANZIANI – C.S.A.- "L'INCONTRO" ' con sede in via Firenze 106.

L'Associazione è apolitica e ha durata a tempo indeterminato

Art. 2. LE FINALITA' DEL CENTRO SOCIALE

In Centro Sociale per Anziani, quale Associazione di Volontariato, secondo la disciplina delle leggi della Regione Umbria 19/94 e 3/97 , è aperto a tutti i cittadini e alle componenti sociali democratiche; esso, anche allo scopo di ovviare o prevenire situazioni di isolamento e di emarginazione, ha il compito di realizzare, senza fini di lucro e con l'opera volontaria e gratuita dei propri associati, un luogo di incontro e di iniziativa, di organizzare servizi e sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, sociale o di lavoro(quest'ultimo inteso come fattore hobbistico, di aggregazione e socializzazione) che vedano nel tempo quali protagonisti e destinatari gli stessi Associati, gli Anziani in generale e la stessa Comunità in cui opera il C.S.A..

A tale scopo il Centro Sociale per Anziani promuove:

- a) incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni, le Scuole e tutti i soggetti , pubblici e privati, che operano nel territorio, sottoscrivendo con essi(in particolari casi) apposite convenzioni;
- b) indagini socio-economiche in collaborazione con altri Enti o Associazioni, in primo luogo con il Comune di Castiglione del Lago e, quando ne ricorrano le circostanze, con i Comuni limitrofi e i soggetti che operano nei loro ambiti, per sollecitare interventi atti al miglioramento della qualità della vita degli Anziani;
- c) attività di concreta solidarietà, in accordo con i servizi socio-sanitari, verso i Soci ed i cittadini che vivono in condizione di difficoltà; attività motorie e ginnico sportive; servizi automobilistici per trasporti ordinari (esclusi quelli di emergenza), per fini sanitari ai centri diagnostici e terapeutici e per fini sociali a quelli di assistenza, previdenza ed altri dislocati nel territorio;
- d) vigilanza agli alunni delle scuole, all'igiene del territorio, al patrimonio storico, artistico e culturale e a quanto altro gli venga proposto dagli organi rappresentativi della Comunità;
- e) gite, escursioni, soggiorni sociali, feste, fiere, mostre, spettacoli, conferenze e quant'altro possa concorrere al raggiungimento dei fini del Centro Sociale stesso.

Il Centro, sul piano economico, si fonda sul principio dell'autofinanziamento con piena titolarità, autonomia e responsabilità per le proprie iniziative, collabora con altri Centri cittadini all'attività socio-culturali, favorendo lo scambio delle esperienze e del reciproco sostegno, garantisce il rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni, ispirandosi nelle sue attività ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art. 3 ADESIONI

Possono aderire al Centro Sociale, a domanda, tutti i cittadini residenti nel Comune di Castiglione del Lago, nei Comuni limitrofi o residenti in Italia o all'estero purché soggiornino, anche temporaneamente, nella località.

La domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve contenere l'impegno ad osservare le norme stabilite dall'art.5 del presente Statuto.

Il Centro è tenuto a rilasciare un tesserino a tutti gli iscritti, il cui elenco è depositato presso il Centro Sociale stesso.

Art. 4 DIRITTI DEI SOCI

I Soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del Centro; tale diritto è esteso ai Soci di altri Centri Sociali o Culturali degli Anziani, con sede in altri luoghi, purché in possesso del tesserino di iscrizione.

Il Centro in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza è aperto a tutti i cittadini.

Art. 5 GLI OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
- al pagamento delle quote sociali.

Non sono ammessi e tollerati comportamenti che siano in qualunque modo lesivi del prestigio, dell'onorabilità e della pari dignità tra i Soci e i cittadini in genere, o lesivi del buon nome e degli interessi morali e materiali del Centro Sociale.

Art. 6 SANZIONI

I Soci sono sospesi temporaneamente od espulsi, per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- b) quando in qualunque modo arrechino danni morali e materiali al Centro o a persone con comportamenti ed atteggiamenti che siano in contrasto con lo spirito di cui all'art. 5.

Le sospensioni e le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e con voto segreto e devono essere notificate per iscritto alle persone interessate, specificando le motivazioni del provvedimento.

I Soci sospesi od espulsi possono ricorrere entro 30 giorni per iscritto al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Art. 7 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dai proventi dell'autofinanziamento che si realizza solitamente attraverso la gestione delle diverse attività sociali, culturali, ricreative etc.;
- b) dalle quote sociali che vengono determinate dall'Assemblea dei Soci;
- c) da contributi vari di cittadini e da Soci del Centro, da Associazioni od Enti;
- d) da donazioni di Enti pubblici e soggetti privati;
- e) dal fondo di riserva o residui di bilancio.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà +1 degli iscritti in prima convocazione, e con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione, da indirsi con almeno 30 minuti di intervallo dalla prima.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

Art. 13 COMPITI dell'ASSEMBLEA Ordinaria

L'Assemblea:

- Nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea
- Elege il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori del conto;
- Programma ed approva il piano di lavoro annuale ed altre iniziative proposte dal dibattito;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Esamina ed approva argomenti che riguardano la vita e l'attività del Centro;
- Nomina l'eventuale Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni degli Organi Sociali.

Art. 13 bis COMPITI dell'ASSEMBLEA Straordinaria

L'Assemblea delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto
- sullo scioglimento dell'Associazione
- su argomenti di carattere straordinario

Art. 14 COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è formato da due organismi: A -Consiglio Direttivo
B -Consiglio Esecutivo

A- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di persone, con minimo di 11 (undici) ad un massimo di 21 (ventuno).

Qualunque sia il numero stabilito dall'Assemblea, i 2/3 devono essere di età superiore ad anni 50 (cinquanta).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti :

- a) a partecipare alle riunioni dell'organismo di cui sono membri;
- b) ad assolvere con impegno e diligenza gli incarichi eventualmente affidati loro da Consiglio o dal Presidente

Dopo la terza assenza consecutiva non giustificata o la constatata passività rispetto agli incarichi ricevuti, il Consigliere interessato può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti, od in mancanza da un socio prescelto dal Consiglio Direttivo che porterà per ratifica alla prima Assemblea dei Soci.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- attua i deliberati delle Assemblee dandone la più fedele esecuzione;
- convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno ed ogni volta che lo ritenga opportuno, o quando ne faccia esplicita richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/3 dei Soci iscritti;
- ogni due anni convoca l'Assemblea per la elezione degli organi sociali;
- elegge il Presidente e il Vice-Presidente tra i membri che abbiano superato il 50° anno di età;
- nomina il Segretario e il Cassiere
- nomina i membri del Consiglio Esecutivo;

- sospende od espelle dal Centro Sociale i Soci che ne diano motivo;
rimborsa ai Soci le eventuali spese sostenute per conto del Centro Sociale;
- elabora la bozza di programma, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è inoltre investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro Sociale, in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea

B- Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è costituito all'interno del Consiglio Direttivo per rendere più agile e snella la gestione del Centro.

E' composto da 9 (nove) membri:

- 4 di diritto: il Presidente - il Vice-Presidente - il Segretario – il Cassiere
- 5 eletti con l'incarico di curare :
 - a- le pubbliche relazioni
 - b- l'amministrazione contabile
 - c- i servizi sociali
 - d- l'organizzazione delle manifestazioni
 - e- l'ufficio di provveditore

COMPITI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo:

- a- opera nella gestione ordinaria del Centro con potere consultivo e propositivo coadiuvando il Presidente nei compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo;
- b- svolge la funzione di studio delle iniziative e dei programmi del Centro da presentare al Consiglio Direttivo, al quale spetta comunque la parte deliberativa;
- c- cura i rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici, le Associazioni e i privati;
- d- cura il bilancio: coordina il movimento contabile e predispone tabelle analitiche;
- e- cura l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative programmate;
- f- predispone la bozza del programma annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo

Art. 15 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro Sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo.
- in caso di particolare necessità ed urgenza prende l'iniziativa e assume le decisioni per conto del Consiglio Direttivo, comunque da ratificare dallo stesso nella prima riunione;
- dirige e coordina il lavoro collegiale o individuale dei componenti del Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
- stabilisce l'ordine del giorno delle Assemblee, dei consigli Direttivo ed Esecutivo
- cura le relazioni esterne;
- il Presidente può delegare parte delle sue incombenze a membri dei Consigli Direttivo ed Esecutivo, trasferendo nel contempo ai delegati le relative responsabilità.

In caso di assenza le funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

Art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI e DEI SINDACI REVISORI

I due collegi sono unificati in un unico collegio denominato “COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI SINDACI REVISORI”

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti estranei al Comitato di Gestione.

Il Collegio svolge i seguenti compiti:

- dirime ogni controversia che possa insorgere tra i Soci, tra gli Organi Sociali e tra questi ed i Soci;
- decide in via definitiva, entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso, sulle proposte di sospensione od espulsione di Soci.
- esercita il controllo sugli atti del Consiglio Direttivo, accertando che siano conformi alle disposizioni del presente Statuto;
- esamina i bilanci e le contabilità del Centro Sociale.

Art. 17 VOTAZIONI NEGLI ORGANI SOCIALI

Negli Organi Sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori) le votazioni sono di norma palesi, salvo il caso di trattazione di argomenti riguardanti persone e quando ci sia specifica richiesta della maggioranza dei presenti.

. Nel caso di votazioni riguardanti sospensione od espulsione di Soci devono essere segrete.

Per il Consiglio Direttivo la seduta è valida quando sono presenti la metà +1 dei componenti, mentre nel Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori devono essere presenti almeno tre membri. I membri supplenti partecipano alle riunioni dell'organismo, ma hanno diritto di voto solo in caso di assenza di uno o più componenti effettivi, che sostituiscono a partire dal più anziano.

Art. 18 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite; non è altresì consentito ai membri degli Organi Sociali di svolgere attività lavorativa retribuita dal Centro Sociale.

Art. 19 SCIoglimento DEL CENTRO SOCIALE

Per deliberare lo scioglimento del Centro Sociale è indispensabile la presenza della metà +1 dei Soci in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda convocazione; deve ottenere almeno i 3/5 dei voti espressi.

Nel rispetto dei vincoli di legge, l'Assemblea stabilirà, a maggioranza assoluta dei voti, la destinazione del patrimonio residuo a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 20 LE RESPONSABILITA'

Per quanto non previsto nello Statuto o diversamente disposto, valgono le norme di Leggi statali e regionali in materia di volontariato e, segnatamente, le disposizioni di cui agli Art. 36 e seguenti del Codice Civile.